

	STATUTO	
	della fondazione di partecipazione	
	"FONDAZIONE EMMANUEL MIRAGLIA ETS"	
	Art. 1 - Denominazione, sede e natura giuridica	
	1. È costituita una fondazione di partecipazione denominata	
	"FONDAZIONE EMMANUEL MIRAGLIA ETS".	
	La Fondazione ha sede nel Comune di Roma.	
	Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere	
	istituite, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie,	
	sedi operative e uffici al fine di svolgere attività	
	accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento	
	delle attività della Fondazione.	
	2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato,	
	secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera	
	nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, destinando tutte le sue	
	risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.	
	5. La fondazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto	
	all'art. 22 del presente statuto.	
	Art. 2 - Scopi	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Scopi della Fondazione sono:	
	a) continuare e ricordare l'opera del dott. Emmanuel	
	Miraglia, promuovendo la sua attività di umanizzazione delle	

	cure e la sua attenzione nei rapporti non soltanto	
	professionali, ma anche umani tra medico e paziente, nonché	
	sviluppando la sua convinzione della proficua collaborazione	
	tra sanità privata e Servizio Sanitario Nazionale,	
	favorendone sempre più innovative e variegate modalità	
	attuative;	
	b) istituire e/o Partecipare e/o incentivare missioni	
	umanitarie in Italia e all'estero;	
	c) promuovere, nel ricordo del dott. Emmanuel Miraglia,	
	iniziative volte ad incentivare la	
	socializzazione/umanizzazione delle cure mediche, sviluppando	
	tecniche che possano valorizzare aspetti emotivi, relazionali	
	e psicologici oltre a quelli puramente clinici, incentivando	
	l'empatia, la comunicazione efficace e la partecipazione	
	attiva di pazienti, loro familiari e comunità intermedie;	
	d) favorire un sistema sanitario più inclusivo, collaborativo	
	e a misura di persona, spesso coinvolgendo il settore del <i>no</i>	
	<i>profit</i> e, più nello specifico, il volontariato e la	
	cittadinanza attiva;	
	e) promuovere ed incentivare, sempre nel solco degli	
	insegnamenti del dott. Emmanuel Miraglia, una più efficace e	
	professionale formazione specifica del personale sanitario,	
	che favorisca un approccio che ponga la persona al centro	
	delle cure;	
	f) promuovere iniziative che possano agevolare una radicale	

	ridefinizione del concetto di cura, da intendersi non	
	soltanto come diagnosi e/o terapie sull'organismo malato	
	attraverso prestazioni mediche tecnico-specialistiche, ma	
	anche come attività terapeutica precauzionale su un organismo	
	perfettamente sano, anche sviluppando studi e ricerche sul	
	ruolo dell'attività sportiva in tutte le sue forme sul	
	benessere psicofisico della persona;	
	g) predisporre attività a sostegno degli utenti dei servizi	
	del Gruppo GIOMI, soprattutto dei pazienti che versano in	
	condizioni di difficoltà economiche e/o vulnerabilità	
	esistenziale;	
	h) promuovere interventi a sostegno della ricerca scientifica	
	in ambito medico e, più in generale, sanitario;	
	i) diffondere la conoscenza, promuovere e sviluppare la	
	ricerca nei più diversi ed importanti settori scientifici,	
	con particolare attenzione alle nuove tecnologie ed alla	
	sperimentazione medica;	
	j) svolgere attività strumentali e di supporto della	
	didattica e della ricerca scientifica e tecnologica in ambito	
	sanitario;	
	k) valorizzare l'attività di ricerca e di formazione in	
	ambito sanitario, anche con riferimento alle problematiche	
	del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di	
	sostegno, nonché di previsione in materia tecnologica e	
	formativa, anche tramite l'istituzione di osservatori	

	permanenti;	
	l) promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della	
	ricerca e della formazione tramite la gestione di appositi	
	servizi e la partecipazione ad iniziative congiunte con	
	Università, altri istituti di ricerca nazionali e stranieri,	
	con amministrazioni e organismi nazionali ed internazionali	
	ed in genere con operatori economici e sociali pubblici e	
	privati;	
	m) promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei	
	risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova	
	imprenditorialità e della tutela della proprietà	
	intellettuale;	
	n) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le	
	richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali,	
	europei e internazionali da destinare agli scopi della	
	Fondazione;	
	o) promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi,	
	società consortili, associazioni o fondazioni e, più in	
	generale, enti di diritto privato, che condividono le	
	medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta	
	formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e	
	all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a	
	dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di	
	capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per	
	cento dell'intero capitale sociale;	

	p) promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed	
	economica al fine di sviluppare la cooperazione e le sinergie	
	con la Fondazione;	
	q) favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione	
	professionale, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educative, anche tramite il	
	finanziamento di convegni, seminari, eventi, workshop,	
	master, corsi di dottorato e, più in generale, collaborando	
	con Università ed enti di ricerca pubblici o privati,	
	nazionali o internazionali;	
	r) investire sulla formazione universitaria e	
	postuniversitaria, anche tramite il finanziamento di borse di	
	studio a favore di soggetti meritevoli e/o che versano in	
	condizioni di difficoltà economica o vulnerabilità	
	esistenziale;	
	s) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale.	
	La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività	
	di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati,	
	sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni	
	nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei	
	propri fini.	

	Art. 3 - Attività	
	La Fondazione persegue gli scopi di cui al precedente	
	articolo mediante lo svolgimento in via esclusiva o	
	principale delle seguenti attività di interesse generale di	
	cui all'art.5 d.lgs. n.177/2017:	
	- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b) D.Lgs.	
	n. 117/2017);	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché	
	le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (art. 5 lett. d) D.Lgs. n. 117/2017);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.	
	5 lett. h) D.Lgs. n. 117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale previste dall'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017) (art. 5	
	lett. i) D.Lgs. n. 117/2017).	
	Per l'esercizio delle suddette attività di interesse generale	
	la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività	
	ritenuta utile tra cui, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) amministrazione e gestione dei beni di cui sia	
	proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti,	
	nonché di strutture affidate in gestione;	

	b) promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e	
	della richiesta di contributi pubblici e privati, anche	
	internazionali, da destinare ai propri scopi istituzionali;	
	c) gestione di lasciti e donazioni;	
	d) promozione e sostegno finanziario delle attività	
	didattiche, formative e di ricerca, funzionali all'attività	
	della fondazione;	
	e) promozione e svolgimento di attività integrative e	
	sussidiarie alla formazione e alla ricerca;	
	f) realizzazione di servizi e di iniziative diretti a	
	favorire la formazione di sempre più innovative competenze e	
	professionalità;	
	g) organizzazione di stage, laboratori e di altre attività	
	formative, nonché iniziative di formazione a distanza;	
	h) sostegno alle attività di promozione e cooperazione	
	scientifica e culturale di Università o altri enti di	
	formazione o culturali con istituzioni nazionali e	
	internazionali;	
	i) supporto allo svolgimento di attività di formazione,	
	ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la	
	gestione operativa di strutture scientifiche e/o	
	tecnologiche, nonché la valorizzazione dei risultati delle	
	ricerche, anche tramite la tutela delle proprietà	
	intelletuali e lo sviluppo di nuove imprese a base	
	tecnologica o di ricerca;	

	j) organizzazione e gestione di strutture sanitarie e non	
	volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;	
	k) organizzazione e gestione di corsi di formazione e	
	specializzazione, seminari, e analoghe iniziative, anche in	
	collaborazione con Università italiane e straniere, enti	
	pubblici e privati;	
	l) erogare borse e premi di studio ed ausili allo studio a	
	favore degli studenti e dei giovani studiosi capaci e	
	meritevoli o che versano in condizioni di difficoltà	
	economica o vulnerabilità esistenziale;	
	m) promuovere e sostenere programmi di studio e ricerca	
	personalizzati, pubblicazioni, convegni e ogni altra	
	iniziativa culturale in ogni campo del sapere;	
	n) proporre attività di orientamento al lavoro;	
	o) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e	
	collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati,	
	italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della	
	Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;	
	p) promozione di seminari, conferenze e convegni, anche con	
	altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed	
	internazionali e partecipazione ad analoghe iniziative	
	promosse da altri soggetti;	
	q) stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese	
	con soggetti pubblici o privati, nonché realizzazione di	
	laboratori e centri di ricerca, anche dedicati a specifiche	

	aree tecnologiche ed applicative;	
	r) attività di alta consulenza, direttamente e tramite	
	convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti	
	pubblici e privati;	
	s) partecipazione ad iniziative di sostegno all'attività di	
	ricerca e di gestione operativa di strutture scientifiche	
	tecnologiche di Università o di altri enti di ricerca, anche	
	tramite convenzioni con soggetti terzi.	
	Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse	
	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra	
	indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e	
	secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero	
	del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del	
	D.Lgs. n. 117/2017, quali a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso	
	a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili,	
	impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per	
	l'espletamento delle proprie attività;	
	b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi,	
	finanziamenti e mutui;	
	c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti	
	pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;	
	d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di	

	istituzioni, associazioni ed enti che operino per il	
	raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o	
	tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento	
	dei propri fini;	
	e) stipulare atti e contratti anche per il finanziamento	
	delle operazioni deliberate tra cui senza esclusione di	
	altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine,	
	l'acquisto, in proprietà o in usufrutto o in diritto di	
	superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di	
	qualsiasi genere;	
	f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni,	
	associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o	
	private, comunque volte al perseguimento degli scopi della	
	Fondazione;	
	g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in	
	via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al	
	perseguimento degli scopi istituzionali, di società di	
	capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;	
	h) esercitare qualsiasi altra attività, anche	
	commerciale, purchè accessoria o strumentale alle attività di	
	interesse generale connesse agli scopi istituzionali	
	dell'ente.	
	Art. 5 - Patrimonio e fondo di gestione	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro	

	o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori,	
	espressamente destinati al patrimonio;	
	b) dai conferimenti e dalle contribuzioni disposte dai	
	"Fondatori" e dai "Partecipanti", nella misura che il	
	Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberi di	
	destinare ad incremento del patrimonio;	
	c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla	
	Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti,	
	contributi, donazioni, lasciti e quant'altro perverrà da	
	persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui	
	accettazione sia deliberata dal Consiglio di amministrazione	
	della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare	
	a patrimonio;	
	d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di	
	amministrazione deliberi di destinare ad incremento del	
	patrimonio;	
	e) dagli utili che il Consiglio di amministrazione decida di	
	imputare a patrimonio;	
	f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di	
	gestione.	
	2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone	
	di un fondo di gestione costituito:	
	a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o	
	altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,	

	effettuati dai Fondatori, espressamente destinati al fondo di	
	gestione;	
	b) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del	
	patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;	
	c) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o	
	lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non	
	espressamente destinato all'incremento del patrimonio;	
	d) dai corrispettivi per le prestazioni di cui agli artt. 3,	
	3 <i>bis</i> e 18 del presente Statuto;	
	e) dai contributi erogati dallo Stato da altri enti e/o	
	Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi	
	europei;	
	f) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o	
	dai Partecipanti o da altri soggetti destinati a tal uopo;	
	g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse, e dagli utili non destinati	
	espressamente a patrimonio.	
	3. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente pari ad euro	
	30.000,00 (trentamila virgola zero zero),	
	4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare a	
	maggioranza di aumentare o diminuire l'ammontare del	
	patrimonio e del fondo di gestione a seconda delle esigenze e	
	degli scopi dell'Ente.	
	Art. 6 - Fondatori	
	1. I Fondatori Promotori sono coloro che hanno partecipato	

	all'atto costitutivo e hanno contribuito in maniera	
	determinante alla costituzione del fondo di dotazione	
	iniziale. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire lo	
	<i>status</i> di Fondatore anche ad altre persone fisiche e	
	giuridiche, singole o associate, pubbliche e private come	
	meglio precisato ai commi successivi.	
	2. I Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche, singole	
	o associate, pubbliche e private e gli enti che, condividendo	
	le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al	
	patrimonio ed al fondo di gestione della Fondazione, mediante	
	contributi in denaro, in attività o in beni materiali o	
	immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee.	
	Possono successivamente divenire Fondatori le persone fisiche	
	e giuridiche, pubbliche e private e gli enti ritenuti idonei	
	dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che,	
	condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione	
	contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della	
	Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in	
	beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme e	
	con modalità ritenute congrue dal Consiglio di	
	amministrazione della Fondazione.	
	Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile.	
	3. I Fondatori possono richiedere che i contributi di cui al	
	comma precedente siano utilizzati per iniziative di interesse	
	dell'ente da attuarsi in specifici territori o settori di	

riperimento.

	5. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può	
	determinare con regolamento, l'eventuale suddivisione dei	
	Partecipanti in base alla contribuzione, nonché i criteri per	
	determinare la durata della qualifica.	
	6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può	
	attribuire la qualifica di "Partecipante onorario" a persone	
	fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano	
	contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e	
	risorse allo sviluppo ed al perseguimento degli obiettivi	
	della Fondazione.	
	7. I Partecipanti possono istituire un Comitato dei	
	Partecipanti, avente il compito di formulare proposte	
	relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione ed	
	individuano, al suo interno, con deliberazione comune	
	adottata a maggioranza, il Presidente del Comitato stesso. La	
	Sua partecipazione all'assemblea dei Fondatori è disciplinata	
	dall'art. 11 del presente Statuto. Il Presidente del Comitato	
	è membro di diritto del Comitato Scientifico della	
	Fondazione.	
	Art. 8 - Organi	
	Sono organi necessari della Fondazione:	
	- il Presidente;	
	- il Consiglio di amministrazione;	
	- l'Assemblea dei Fondatori Promotori;	

	- il Collegio dei revisori dei conti e, nei casi previsti	
	dalla legge, il Revisore Legale dei Conti;	
	Sono organi eventuali della Fondazione:	
	- il Comitato dei partecipanti;	
	- il Comitato scientifico;	
	- il Comitato etico.	
	2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di tre	
	anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della	
	Fondazione gli organi suindicati svolgono le rispettive	
	funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.	
	Art. 9 - Presidente	
	1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	a maggioranza dei suoi componenti.	
	2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione	
	secondo quanto previsto dal successivo art. 15. Convoca e	
	presiede il Consiglio di amministrazione. Cura l'esecuzione	
	delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione,	
	esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio. Il	
	Presidente ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a	
	singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei	
	poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le	
	attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le	
	pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.	
	3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio di amministrazione, salva la	

	ratifica da parte di questo nella prima riunione utile, che	
	deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni	
	dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui	
	sopra.	
	4. II Presidente nomina tra i membri del Consiglio di	
	amministrazione un Vice Presidente che fa le veci del	
	Presidente in caso di assenza o impedimento.	
	5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del	
	Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono	
	esercitate dal membro più anziano del Consiglio.	
	6. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere	
	rinominati ed hanno diritto ad un compenso nella misura	
	stabilita dal Consiglio di amministrazione, nonché al	
	rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio	
	delle loro funzioni.	
	Art. 10 - Consiglio di amministrazione	
	1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di	
	amministrazione composto da tre a nove membri, compreso il	
	Presidente.	
	2. I Componenti del Consiglio sono così designati:	
	a) la maggioranza dei suoi membri, fra i quali il Presidente,	
	è designata dai Fondatori Promotori secondo le modalità	
	previste dallo statuto;	
	b) due membri sono designati dal Comitato dei partecipanti	
	secondo le modalità previste dallo statuto ed in sua assenza	

	dai Fondatori Promotori.	
	3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione nomina al	
	suo interno a maggioranza un Presidente.	
	4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica	
	tre anni e possono essere rinominati.	
	5. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a	
	partecipare all'attività in modo attivo e personale.	
	6. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere	
	attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente	
	o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili	
	con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le sue	
	attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I	
	componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire	
	in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono	
	tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare	
	il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il	
	disposto dell'articolo 2475 <i>ter</i> c.c.	
	7. Ciascun Consigliere potrà essere revocato in qualsiasi	
	momento dall'Ente e/o Istituzione e/o organo, che lo ha	
	nominato senza onere di motivazione e con effetto immediato,	
	indipendentemente dalla designazione di un sostituto.	
	8. Il membro del Consiglio di amministrazione che non	
	partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato	
	motivo, può essere dichiarato decaduto, su indicazione del	

	Consiglio stesso, dell'Ente e/o Istituzione e/o organo che lo	
	ha nominato.	
	9. La revoca o la decadenza ai sensi dei commi precedenti non	
	daranno alcun diritto ad indennità, risarcimenti o pretese	
	del Consigliere revocato nei confronti della Fondazione o dei	
	Fondatori di qualsiasi natura e ad alcun titolo.	
	10. Le dimissioni, la revoca o la decadenza dei consiglieri	
	hanno effetto immediato.	
	11. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, morte,	
	revoca o per qualsiasi altro motivo, della maggioranza dei	
	consiglieri, l'intero Consiglio si considererà decaduto.	
	12. In qualsiasi caso di cessazione dalla carica dell'intero	
	Consiglio, ai sensi del comma precedente, i membri rimangono	
	nelle funzioni, per la gestione dei soli affari correnti ed	
	indifferibili, fino alla nomina del nuovo Consiglio.	
	Art. 10-bis - Amici del Presidente Emmanuel Miraglia	
	1. La Fondazione istituisce la categoria speciale degli	
	"Amici del Presidente Emmanuel Miraglia", quale	
	riconoscimento honoris causa a persone fisiche, enti o	
	istituzioni che si siano distinti per:	
	a) Contributi significativi alla memoria e alla	
	valorizzazione dell'opera di Emmanuel Miraglia;	
	b) Supporto concreto alle attività e alle finalità della	
	Fondazione;	
	c) Meriti scientifici, professionali o sociali coerenti con i	

	valori e la mission della Fondazione;	
	d) Dedizione particolare alla causa dell'umanizzazione delle	
	cure e dell'assistenza alle persone fragili.	
	2. La qualifica di "Amico del Presidente Emmanuel Miraglia" è	
	conferita dal Consiglio di Amministrazione con delibera	
	adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei	
	presenti, su proposta del Presidente o di almeno tre Soci	
	Fondatori.	
	3. Gli "Amici del Presidente Emmanuel Miraglia" non sono	
	tenuti al versamento di contributi obbligatori, fatta salva	
	la facoltà di effettuare donazioni volontarie a sostegno	
	delle attività della Fondazione.	
	4. Gli "Amici del Presidente Emmanuel Miraglia" hanno diritto	
	a:	
	a) Ricevere una tessera onorifica e un riconoscimento	
	simbolico della Fondazione;	
	b) Partecipare agli eventi celebrativi, scientifici e	
	culturali organizzati dalla Fondazione in memoria di Emmanuel	
	Miraglia;	
	c) Essere menzionati con gratitudine nelle comunicazioni	
	ufficiali e nei documenti istituzionali della Fondazione;	
	d) Ricevere informazioni periodiche sulle attività e sui	
	risultati della Fondazione;	
	e) Proporre iniziative e progetti coerenti con le finalità	
	della Fondazione.	

	5. Gli "Amici del Presidente Emmanuel Miraglia" non hanno	
	diritti di voto né prerogative di governance della	
	Fondazione, ma svolgono un ruolo importante di testimonianza,	
	networking e supporto morale alla causa della Fondazione.	
	6. La qualifica può essere revocata dal Consiglio di	
	Amministrazione, con la medesima maggioranza richiesta per il	
	conferimento, qualora l'"Amico" tenga comportamenti	
	gravemente lesivi dell'immagine, dei valori o degli interessi	
	della Fondazione.	
	7. Il Consiglio di Amministrazione può organizzare, almeno	
	una volta all'anno, un evento celebrativo riservato agli	
	"Amici del Presidente Emmanuel Miraglia" per favorire la	
	conoscenza reciproca, il networking e il coinvolgimento nelle	
	attività della Fondazione.	
	Art. 11 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	1. Al Consiglio di amministrazione è attribuita	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	2. In particolare il Consiglio:	
	a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le	
	linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi	
	obiettivi e programmi;	
	b) elabora il piano pluriennale dell'attività della	
	Fondazione sulla base delle linee guida definite	
	dall'Università e delle raccomandazioni dell'Assemblea dei	
	Fondatori, nonché il piano di attività annuale della	

	Fondazione;	
	c) approva il bilancio preventivo (budget previsionale	
	economico-finanziario) di ciascun anno solare entro il mese	
	di gennaio dell'anno di riferimento. Approva il bilancio	
	consuntivo nei termini e con le modalità previste dall'art.	
	20 del presente statuto;	
	d) può nominare e revocare i membri del Comitato tecnico e	
	del Comitato scientifico;	
	e) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al	
	Presidente;	
	f) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su	
	proposta dei singoli Fondatori o Partecipanti, dell'Assemblea	
	dei Fondatori e del Comitato dei Partecipanti;	
	g) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni,	
	dei lasciti e stabilisce l'ammontare dei contributi e dei	
	conferimenti da destinare al fondo di gestione a carico di	
	Fondatori e partecipanti, sentite le indicazioni	
	dell'Assemblea dei Fondatori Promotori;	
	h) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando	
	inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare	
	all'incremento del patrimonio stesso sentite le indicazioni	
	dell'Assemblea dei Fondatori Promotori;	
	i) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di	
	gestione agli scopi istituzionali;	
	j) elabora ed approva eventuali regolamenti;	

	k) fissa i compensi del Presidente e del Vice Presidente;	
	l) determina l'indennità spettante al Collegio dei Revisori	
	dei conti ai sensi dell'art. 16, comma 5, del presente	
	statuto;	
	m) può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico e	
	di un Comitato scientifico; in tale ipotesi, nomina i	
	rispettivi membri, determinandone, ove necessario, i compensi	
	e, se ritenuto opportuno, può disporre l'eventuale revoca o	
	la decadenza;	
	n) provvede, su indicazione del Presidente, all'assunzione,	
	all'avvio delle procedure disciplinari, al licenziamento ed a	
	quant'altro necessario in merito ai rapporti con il personale	
	della Fondazione.	
	Art. 12 - Riunioni del Consiglio di amministrazione	
	1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono	
	convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne	
	faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.	
	2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata A/R o	
	a mezzo pec contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno	
	cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di	
	ciascun componente del Consiglio di amministrazione. In caso	
	di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per	
	telegramma, telefax o via e-mail spedita almeno due giorni	
	prima della data cli riunione.	
	3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di	

	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	dei consiglieri in carica.	
	4. Il Presidente nomina prima dell'inizio della riunione un	
	segretario verbalizzante.	
	5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità	
	prevale il voto del Presidente o del suo vice o delegato. I	
	componenti che esprimono un voto di astensione sono	
	considerati presenti solo ai fini della verifica del numero	
	legale.	
	6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	amministrazione si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa	
	essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente	
	in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare, ricevere	
	e trasmettere documentazione e sia garantita la contestualità	
	dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali	
	requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno	
	trovarsi il Presidente ed il Segretario.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito	
	libro e l'originale verbale verrà sottoscritto dal Presidente	
	e dal Segretario.	
	8. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta	
	soltanto il rimborso delle spese documentate.	

	Art. 13 - Assemblea dei Fondatori Promotori	
	1. L'Assemblea dei "Fondatori Promotori" è composta da un	
	rappresentante designato da ciascun Fondatore Promotore	
	persona giuridica e dai Fondatori Promotori persone fisiche.	
	2. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente della	
	stessa nonché uno o più Vice Presidenti che, in ordine di	
	anzianità, ne fanno le veci, in caso di rispettiva assenza o	
	impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento	
	del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni vengono	
	esercitate dal più anziano tra i componenti dell'Assemblea	
	presenti.	
	3. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	a) nominare i membri del Consiglio di amministrazione di	
	cui all'art. 10, co. 2;	
	b) nominare la maggioranza dei componenti titolari ed il	
	componente supplente del Collegio dei revisori dei conti di	
	cui all'art. 16;	
	c) esprimere raccomandazioni al Consiglio di	
	amministrazione sulle linee generali dell'attività della	
	Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;	
	d) esprimere parere obbligatorio sui bilanci predisposti dal	
	Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11, co. 2,	
	lettera c);	
	e) proporre al Consiglio di amministrazione specifiche	
	iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;	

	f) fornire al Consiglio di amministrazione le indicazioni	
	di cui all'art. 11, co. 2, lettere g) - h).	
	4. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente,	
	di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata	
	almeno un terzo dei suoi membri.	
	5. Alla prima riunione e fino all'elezione del Presidente e	
	dei Vice Presidenti, l'Assemblea è convocata, ove necessario,	
	dal Presidente della Fondazione.	
	6. La convocazione si effettua con lettera raccomandata A/R o	
	a mezzo pec contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno	
	cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di	
	ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà	
	essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail	
	spedita almeno due giorni prima della data di riunione.	
	7. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in	
	prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	assoluta dei componenti; in seconda convocazione la	
	deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale	
	il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente	
	o del suo delegato. I componenti che esprimono un voto di	
	astensione sono considerati presenti solo ai fini della	
	verifica del numero legale.	
	8. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per	

	teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei	
	partecipanti possa essere identificato e sia in grado di	
	intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti,	
	di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia	
	garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.	
	Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione	
	si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove	
	dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.	
	Art. 14 - Comitato dei Partecipanti	
	1. Qualora siano ammessi Fondatori o Partecipanti successivi,	
	è istituito il Comitato dei Partecipanti.	
	2. Il Comitato dei Partecipanti è composto da tutti i	
	partecipanti, Fondatori e Partecipanti successivi, e si	
	riunisce almeno una volta all'anno.	
	3. Il Comitato dei partecipanti:	
	– nomina e revoca due componenti del Consiglio di	
	amministrazione, uno viene nominato dai Fondatori, l'altro	
	dai Partecipanti successivi, in assenza di una delle due	
	cate categorie, entrambi verranno nominati dalla categoria	
	di Partecipanti esistente;	
	– nomina un membro titolare ed un supplente del Collegio dei	
	revisori dei conti di cui all'art. 16;	
	– formula pareri consultivi e proposte sulle attività,	
	programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero	
	da individuarsi.	

	4. Il Comitato dei Partecipanti è convocato dal Presidente	
	del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su	
	richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi	
	idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di	
	distanza dalla prima.	
	6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento	
	dal vice Presidente, se nominato, o da un suo delegato o, in	
	alternativa, dal consigliere più anziano di età.	
	7. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale,	
	firmato da chi presiede la riunione e dal segretario,	
	all'uopo nominato prima dell'inizio della trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno della medesima riunione.	
	8. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per	
	teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei	
	partecipanti possa essere identificato e sia in grado di	
	intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti,	
	di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia	
	garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.	

	Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione	
	si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove	
	dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.	
	Art. 15 - Legale rappresentanza	
	1. Il Presidente della Fondazione sovrintende allo	
	svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale	
	rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed	
	in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio,	
	avanti a qualsiasi giurisdizione, e revocarli.	
	2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in	
	giudizio spetta anche al Vice presidente che, senza necessità	
	di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza	
	o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice	
	presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del	
	Presidente.	
	3. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi	
	spetta, altresì, ai singoli consiglieri a cui il Consiglio di	
	amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei	
	propri poteri, nei limiti della delega.	
	Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti e Revisore Legale	
	dei Conti	
	1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo	
	interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dalla	
	vigente normativa per il collegio sindacale.	

	2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un numero	
	di tre componenti titolari, incluso il Presidente, e da due	
	supplenti e durano in carica per tre anni.	
	3. L'Assemblea dei Fondatori Promotori provvede alla nomina	
	della maggioranza dei componenti titolari del Collegio dei	
	revisori, tra cui il Presidente, e di un supplente. Il	
	Comitato dei Partecipanti provvede invece alla designazione	
	di un componente titolare e di un supplente.	
	4. Il Presidente è designato fra i soggetti in possesso del	
	requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili	
	e deve essere munito della professionalità e dell'integrità	
	richieste per la carica.	
	5. I componenti del Collegio possono essere confermati	
	nell'incarico. Ai membri titolari del Collegio dei revisori	
	dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità	
	fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione	
	alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nella misura	
	determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.	
	6. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno 3	
	(tre) volte l'anno e ogni volta che lo richiedono il	
	Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei	
	revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene	
	trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei	
	rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito	
	libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo nella	

	sede della Fondazione.	
	7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono	
	assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.	
	8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti	
	di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del	
	bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida previste dalla legge.	
	9. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	10. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente del Consiglio di	
	amministrazione.	
	11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni	
	dell'articolo 2399 c.c.	
	12. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e	
	la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si	
	rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare,	

	dall'art. 30, Codice del Terzo Settore e, in quanto	
	compatibili, dagli artt. 2397 ss. c.c.	
	Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.	
	L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della sua carica e può essere rinominato.	
	Il Revisore:	
	- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi	
	vigenti per i revisori dei conti;	
	- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli	
	organi sociali;	
	- può partecipare alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto	
	composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.	
	Art. 17 - Comitato scientifico	
	1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato	
	scientifico.	
	2. Il Comitato scientifico è organo consultivo della	
	Fondazione, e può essere presieduto dal Presidente della	
	Fondazione.	
	3. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile	

	di membri da un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 nominati,	
	compreso il Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra	
	soggetti dotati di comprovata onorabilità e professionalità	
	in settori/materie aderenti alle finalità istituzionali della	
	Fondazione. Il Consiglio di amministrazione sceglie e nomina	
	i membri tra persone italiane e straniere particolarmente	
	qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti	
	agli scopi della Fondazione.	
	5. Il Comitato scientifico svolge attività di consulenza e di	
	collaborazione con il Consiglio di amministrazione e con il	
	Presidente della Fondazione nella definizione del programma	
	generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni	
	altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione	
	ne richieda espressamente il parere.	
	6. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre	
	anni e sono rinominabili.	
	7. Il Comitato scientifico si riunisce, su convocazione del	
	Presidente, per esaminare il programma annuale delle attività	
	predisposto dalla Fondazione, per poi sottoporlo	
	all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Alle	
	riunioni del Comitato scientifico, può assistere il	
	Presidente della Fondazione o un suo delegato o i membri del	
	Consiglio di amministrazione che ne facciano formale	
	richiesta per iscritto.	
	8. Ciascun membro potrà essere revocato in qualsiasi momento	

	dal Consiglio di amministrazione, senza onere di motivazione	
	e con effetto immediato, indipendentemente dalla designazione	
	di un sostituto.	
	9. Il membro del Comitato scientifico che, non partecipa a	
	due riunioni consecutive senza giustificato motivo, può	
	essere dichiarato decaduto, su indicazione del Presidente,	
	sentito il parere vincolante del Consiglio di amministrazione.	
	10. La revoca o la decadenza ai sensi del comma precedente	
	non daranno alcun diritto ad indennità, risarcimenti o	
	pretese del membro revocato nei confronti della Fondazione o	
	dei Fondatori di qualsiasi natura e ad alcun titolo.	
	11. Le dimissioni, la revoca o la decadenza e la morte dei	
	membri comportano la cessazione immediata dalla carica.	
	12. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, morte,	
	revoca o per qualsiasi altro motivo, della maggioranza dei	
	consiglieri, l'intero Comitato si considererà decaduto.	
	13. In qualsiasi caso di cessazione dalla carica dell'intero	
	Comitato, ai sensi del comma precedente, i membri rimangono	
	nelle funzioni, per la gestione dei soli affari correnti ed	
	indifferibili, fino alla nomina del nuovo Comitato.	
	Art. 18 - Comitato etico	
	1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato	
	etico.	
	2. Al Comitato etico sono attribuiti i seguenti compiti:	
	- valuta la conformità dell'attività dell'Ente rispetto alla	

	normativa vigente; nonché alla Dichiarazione Helsinki, GCP,	
	GDPR, normativa dispositivi medici;	
	- presidia la tutela degli utenti e dei lavoratori della	
	Fondazione e, più in generale, dei soggetti coinvolti nelle	
	ricerche e sperimentazioni avviate dalla Fondazione;	
	- valuta i protocolli clinici in ambito ortopedico,	
	chirurgico, riabilitativo;	
	- gestisce i conflitti di interesse e la trasparenza verso	
	stakeholders e terzi;	
	- redazione ed aggiornamento del Codice Etico della	
	Fondazione; nonché la vigilanza sul rispetto delle	
	disposizioni ivi contenute.	
	In coerenza con le attività del Gruppo GIOMI e il Piano	
	Strategico FEM, il Comitato Etico supervisiona specificamente:	
	? Ricerca ortopedica e chirurgica: Protocolli su protesi,	
	tecniche mini-invasive, chirurgia robotica;	
	? Sperimentazioni dispositivi medici: Trial su impianti,	
	device, tecnologie riabilitative;	
	? Studi osservazionali ospedalieri: Outcomes research,	
	registri protesi,PROMs;	
	? Telemedicina e digital health: Protocolli Hub Telemedicina,	
	piattaforma LYSA;	
	? Popolazioni vulnerabili: Ricerche su anziani (RSA),	
	pazienti fragili;	
	? Missioni sanitarie internazionali: Protocolli etici per	

		interventi in contesti low-resource.	
	3. Il Comitato etico è composto da un numero variabile di		
	membri da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 nominati,		
	compreso il Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra		
	soggetti dotati di comprovata onorabilità e professionalità		
	in settori/materie aderenti alle finalità istituzionali della		
	Fondazione. Il Consiglio di amministrazione sceglie e nomina		
	i membri tra persone italiane e straniere particolarmente		
	qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti		
	agli scopi della Fondazione.		
	4. Il Comitato etico svolge, altresì, attività di consulenza		
	e di collaborazione con il Consiglio di amministrazione e con		
	il Presidente della Fondazione nella definizione del		
	programma generale annuale delle attività della Fondazione		
	rientranti nelle proprie competenze e in ogni altra questione		
	per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda		
	espressamente il parere.		
	5. I membri del Comitato etico durano in carica tre anni e		
	sono rinominabili.		
	6. Il Comitato etico si deve riunire, su convocazione del		
	Presidente, almeno due volte l'anno. Alle riunioni del		
	Comitato etico, può assistere il Presidente della Fondazione		
	o un suo delegato o i membri del Consiglio di amministrazione		
	che ne facciano formale richiesta per iscritto.		
	7. Ciascun membro potrà essere revocato in qualsiasi momento		

	dal Consiglio di amministrazione, senza onere di motivazione	
	e con effetto immediato, indipendentemente dalla designazione	
	di un sostituto.	
	8. Il membro del Comitato etico che, non partecipa a due	
	riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere	
	dichiarato decaduto, su indicazione del Presidente, sentito	
	il parere vincolante del Consiglio di amministrazione.	
	9. La revoca o la decadenza ai sensi del comma precedente non	
	daranno alcun diritto ad indennità, risarcimenti o pretese	
	del membro revocato nei confronti della Fondazione o dei	
	Fondatori di qualsiasi natura e ad alcun titolo.	
	10. Le dimissioni, la revoca o la decadenza e la morte dei	
	membri comportano la cessazione immediata dalla carica.	
	11. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, morte,	
	revoca o per qualsiasi altro motivo, della maggioranza dei	
	consiglieri, l'intero Comitato si considererà decaduto.	
	12. In qualsiasi caso di cessazione dalla carica dell'intero	
	Comitato, ai sensi del comma precedente, i membri rimangono	
	nelle funzioni, per la gestione dei soli affari correnti ed	
	indifferibili, fino alla nomina del nuovo Comitato.	
	Art. 19 - Recesso ed esclusione	
	1. I Partecipanti ed i Fondatori successivi che entro la	
	scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non	
	eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati,	
	possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata	

		dell'organo di amministrazione.	
		2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione	
		può aver luogo anche per le seguenti cause:	
		- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
		- apertura di procedure di liquidazione;	
		- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure	
		concorsuali anche stragiudiziali.	
		3. I Partecipanti possono essere esclusi, qualora non	
		partecipino senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre)	
		sedute consecutive del Comitato dei Partecipanti.	
		4. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione in	
		qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio	
		di Amministrazione; il recesso, tuttavia, non li libera	
		dall'obbligo di eseguire la prestazione alla quale si erano	
		impegnati per l'anno in corso e gli anni precedenti.	
		Art. 20 - Esercizio finanziario	
		1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°	
		gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
		2. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto	
		secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa in	
		tema di società di capitali, in quanto compatibili, corredato	
		da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dalla	
		relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere	
		sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione	
		nei termini previsti per le società per azioni o entro un	

	maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Fondazione.	
	3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del	
	bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori	
	agli Fondatori.	
	Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
	innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di	
	dotazione a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e	
	solo per la differenza, per il potenziamento delle attività	
	della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento delle sue attività.	
	La Fondazione non può distribuire utili, avanzi di gestione,	
	fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, né	
	direttamente né indirettamente	
	Art. 21 - Personale	
	1. La Fondazione procede direttamente all'assunzione del	
	personale occorrente al suo funzionamento.	
	2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono	
	disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e delle	
	leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e	
	regolati per iscritto.	
	Art. 22 - Scioglimento e liquidazione	
	1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto,	
	sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o	

	eccessivamente oneroso o antieconomico, e comunque in tutti i	
	casi previsti dal codice civile o dal Codice del Terzo	
	Settore per le fondazioni, la fondazione viene sciolta e	
	posta in liquidazione, previo parere obbligatorio	
	dell'Assemblea dei Fondatori, con delibera del Consiglio di	
	amministrazione, che nomina uno o più liquidatori.	
	2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione	
	saranno devoluti, previo parere favorevole dell'Ufficio di	
	cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del	
	Terzo Settore con finalità analoghe a quelle della Fondazione	
	su indicazione vincolante dell'Assemblea dei Fondatori	
	Promotori o, in mancanza, secondo il parere dell'Ufficio del	
	RUNTS istituito presso il Ministero del lavoro e delle	
	politiche sociali o dell'Istituzione competente all'epoca dei	
	fatti.	
	Art. 23 - Foro competente	
	1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la	
	Fondazione, i fondatori, i partecipanti successivi, i	
	componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di	
	Controllo, ovvero tra loro o nei loro confronti, che abbia ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con la	
	Fondazione, ad eccezione di quelle per le quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, o,	
	ancora, qualsivoglia controversia inerente	
	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia delle	

	superiori pattuizioni, dovrà essere preliminarmente	
	sottoposta ad una procedura arbitrale. Il Collegio arbitrale	
	sarà composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dalle	
	parti interessate ed il terzo, in qualità di Presidente,	
	nominato di comune accordo dalle medesime e, in caso di	
	disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo	
	in cui ha sede la Fondazione.	
	2. Per tutte le controversie nascenti dal presente atto sarà	
	competente in via esclusiva il Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la Fondazione.	
	Art. 24 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le	
	disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile	
	e le norme di legge vigenti in materia.	
	F.to: Massimo Miraglia	
	F.to: Fabio Miraglia	
	F.to: Sabrina Miraglia	
	F.to: Lorenzo Miraglia	
	F.to: Marco Miraglia	
	F.to: Luca Valerio Radicati	
	F.to: Pasquale Catanoso	
	F.to: Alessandro Miraglia	
	F.to: Giulio Palazzo	
	F.to: Roberto Armelissasso	
	F.to: Lorenzo Agostini	

[illegible]